

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3083

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

—————

Norme in materia di scontrini fiscali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a migliorare la coerenza della fiscalità sull'impresa commerciale. Com'è noto, nei controlli fiscali presso le aziende distributive, anche di grandi dimensioni, gli scontrini e le memorie fiscali non vengono più utilizzati ai fini di verifica, data l'esistenza di altri strumenti di controllo più efficienti. Tali dispositivi determinano quindi un puro incremento di costi. L'eliminazione della fiscalità dello scontrino consentirà un aumento del gettito fiscale, una diminuzione dei costi e della complessità amministrativa per le aziende della distribu-

zione moderna impegnata ad esercitare un costante e forte controllo dei costi per poter mantenere prezzi bassi per i consumatori e quindi avere un ruolo virtuoso nei confronti dell'inflazione.

Pertanto l'eliminazione della fiscalità dallo scontrino, eliminando la rigidità di gestione delle casse, potrà consentire anche lo sviluppo tecnologico.

Questa scelta, oltre ad essere coerente con la semplificazione dei processi amministrativi o burocratici, risulta inoltre urgente data l'attuale gravità della congiuntura economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scontrini fiscali)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sospendere gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche per i soggetti che, per mancanza dei requisiti soggettivi, non possono aderire al concordato preventivo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

